

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE PENALE

Ricorso per cassazione

L'Avvocato **Valter Biscotti**, difensore della persona sottoposta a procedimento di riesame ex art. 309 c.p.p., **Guede Rudy Hermann**, nato a Agon (Costa d'Avorio) il 26 dicembre 1986, attualmente ristretto presso il Carcere di Perugia,

DICHIARA

di proporre Ricorso per Cassazione

AVVERSO

l'Ordinanza del Tribunale della Libertà di Perugia, n. 744/2007 Misure Cautelari Personali del 14 dicembre 2007, notificata al sottoscritto difensore in data 27.12.2007, all'indagato in data 27.12.2007 al codifensore Avv. Nicodemo Gentile in data 03.01.2008, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Con il su esteso atto il signor Guede Rudy Hermann propone ricorso per Cassazione, per il tramite del suo difensore Avv. Valter Biscotti, per i seguenti

MOTIVI

1) violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. b), per erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p., in relazione agli artt. 110 e 575 c.p., per avere il Tribunale apoditticamente ritenuto sussistenti in capo al ricorrente

122

gravi indizi di colpevolezza in relazione ad una fattispecie di reato concorsuale, erroneamente considerandola frazionabile soggettivamente in una serie di condotte scollegate, senza il necessario elemento unificatore costituito dal consapevole apporto materiale e/o psicologico che rende unitario il reato commesso in concorso tra più persone, ritenendo sussistenti detti indizi unitamente in relazione al fatto della mera presenza sul luogo del delitto del ricorrente GUEDE Rudy Hermann;

2) violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. b) ed e), per aver il Tribunale, in relazione ai ricordati "gravi indizi di colpevolezza", contraddittoriamente e del tutto insufficientemente motivato sulla posizione del GUEDE, elevando al rango di indizi "gravi" elementi che tali non erano, potendo derivare dagli stessi una pluralità di ipotesi fattuali che solo in via meramente ipotetica possono condurre alla responsabilità dello stesso;

3) violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. e) per la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto ad un atto del procedimento, consistente nei rilievi necroscopici sul cadavere eseguiti dal Consulente del Pubblico Ministero Dott. Luca Lalli.

* * * * *

123

Motivo 1)

Con il primo motivo di gravame si lamenta che il Tribunale del Riesame, nel caso di specie e per l'indagato Guede Rudy Hermann, abbia erroneamente applicato i generali principi che, in tema di limitazione della libertà personale prima della sentenza definitiva, stabiliscono come coefficiente minimo quello della sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza", erroneamente ritenendone la sussistenza per una parte soltanto della fattispecie contestata, limitando la portata applicativa dei principi giuridici che regolano l'istituto del concorso di persone nel reato.

L'Ordinanza impugnata, invero correttamente sotto il profilo teorico, avuto riguardo alla posizione del Guede parla di "*elevatissima forza indiziante, tale da prefigurare come sviluppo della fase dibattimentale l'accertamento della responsabilità a suo carico*", allineandosi all'orientamento più rigoroso della produzione giurisprudenziale e dell'elaborazione dottrinale: quello che, nello sviluppo dell'annoso dibattito sulla natura della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 c.p.p., non reputa sufficiente la dimostrazione secondo i parametri di una probabilità elevata (o comunque qualificata) della realizzazione del fatto di reato, ma richiede anche una sorta di prognosi sul livello di resistenza degli indizi al successivo vaglio dibattimentale.

Ciononostante il ragionamento seguito dal Tribunale appare vistosamente carente nell'indicazione dei concreti elementi fattuali e nelle conseguenti argomentazioni giuridiche pertinenti alla valutazione dell'ipotesi delittuosa

124

formulata dalla pubblica accusa e, soprattutto, sull'efficacia dimostrativa degli indizi descritti ai fini dell'attribuzione a carico di Guede Rudy Hermann della fattispecie a lui contestata.

La lettura del capo d'imputazione, enunciato fondamentale per ogni valutazione dimostrativa, consacra, in questa fase delle indagini preliminari e con tutte le comprensibili possibilità di fluttuazione caratteristiche di un'indagine appena iniziata, un'ipotesi omicidiaria concorsuale aggravata dalla violenza sessuale.

Nei fatti, purtroppo, è pacifico l'evento dell'omicidio, come del resto non può escludersi, allo stato, la sua realizzazione con il concorso di due o più persone.

Tuttavia, se assumiamo come ipotesi di partenza (anche solo a livello di semplice possibilità) quella della realizzazione concorsuale del fatto omicidiario, non possiamo esimerci dalla verifica della motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto che sussistano elementi tali da poter dimostrare che il Guede abbia posto in essere un comportamento idoneo ad arrecare un qualunque apporto causale o anche solo psicologico alla realizzazione dell'evento, e men che mai che lo stesso abbia commesso di mano propria il delitto.

Ben nota, al riguardo, è la sicura valutazione di codesta eccellentissima Suprema Corte in merito alla struttura del reato concorsuale, che viene definito in maniera unitaria. Citiamo, per tutte, Cass. 28.2.2007, n. 16625, secondo cui *"il reato concorsuale ha carattere unitario nel senso che gli atti*

125

dei singoli concorrenti sono nello stesso tempo considerati loro propri e comuni anche agli altri”, non senza aver osservato che “da ciò consegue, per un verso, che ai fini dell’affermazione della responsabilità di un soggetto a titolo di concorso in un delitto doloso, è sufficiente che lo stesso abbia apportato un contributo di ordine materiale e psicologico idoneo, con giudizio di prognosi postuma, alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell’azione penale posta in essere da altri soggetti, con la coscienza e la volontà di concorrere con costoro alla realizzazione della condotta criminosa; per altro verso, che il reato è di ciascuno e di tutti quelli che vi presero parte”.

Alla stregua dei suesposti principi, da tempo consolidati, avrebbe dovuto valutare il Tribunale la posizione del Guede.

Al riguardo, quanto meno implicitamente, sembra che nei suoi confronti si ipotizzi una condotta agevolatrice di un omicidio mediante “sgozzamento”, la cui esecuzione materiale dovrebbe essere stata posta in essere da altri. Tale circostanza, per la verità, non è espressamente indicata nell’Ordinanza impugnata, ma si desume dal luogo del ritrovamento del coltello di cui a pag. 17 dell’Ordinanza stessa (sequestrato nella cassettera dell’abitazione del coindagato Sollecito, con tracce di DNA riferibili alla coindagata Amanda Knox, sul manico, ed alla vittima, sulla lama), da valutare unitamente al fatto che, secondo le dichiarazioni di Capezzali Nara (v. pag. 8 dell’Ordinanza), il rumore dei passi di alcune persone in un momento immediatamente successivo alle grida strazianti della vittima si dirigeva in

direzioni opposte. Dalla combinazione dei suesposti elementi si deduce univocamente che – sempre che la prospettazione accusatoria sia corretta – la presumibile arma del delitto rinvenuta nell'abitazione del Sollecito non poteva essere stata condotta in quel luogo da altre persone se non da costui, ovvero da altri soggetti che avevano agevole accesso presso la sua abitazione (come ad esempio la coindagata Knox, rispetto alla quale vi si sono specifici elementi indizianti), ma in nessun caso dal Guede, posto che il sodalizio criminoso (anche ammettendovi per pura ipotesi ricostruttiva la sua partecipazione) si era chiaramente sciolto dopo la commissione del delitto con la sua fuga prima in direzioni diverse e poi all'estero.

Se queste considerazioni sono esatte (e in ogni caso il Tribunale mai parla del Guede come dell'esecutore materiale del delitto), lo spazio che eventualmente residua per l'ascrizione di responsabilità all'attuale ricorrente è quello della sua presunta condotta agevolatrice, in senso materiale o psicologico di un delitto materialmente commesso da altri. In caso contrario – laddove, cioè, nonostante le sopra citate risultanze, si fosse ritenuto essere il Guede l'autore materiale del fatto - ben più articolato sarebbe dovuto essere il contenuto della motivazione sul punto del giudice del riesame, che, al contrario, è silente sulla descrizione delle modalità esecutive del crimine commesso e sul comportamento concreto che il Guede avrebbe posto in essere.

Il vizio motivazionale dell'Ordinanza, allora, investe una questione squisitamente giuridica e non soltanto fattuale, traducendosi in un'erronea

127

applicazione dell'istituto di diritto sostanziale del concorso di persone nel reato.

I "gravi indizi di colpevolezza" di cui al primo comma dell'art. 273 c.p.p. devono infatti necessariamente dimostrare con elevato grado di probabilità l'esistenza di un "fatto", che, ancorché descritto sommariamente (art. 292 co. 2 lett. b del codice di rito), non può prescindere dalla dimostrazione di tutti gli elementi essenziali per la sua rilevanza penale, che lo rendano sussumibile all'interno di una fattispecie incriminatrice astratta per la quale è applicabile la misura cautelare e che consentano di attribuirlo alla persona nei cui confronti è applicata la misura.

Il "fatto" di reato non può che essere questo: l'insieme di tutti gli elementi costitutivi di una singola fattispecie criminosa, singolarmente considerata, ovvero risultante dalla combinazione di diverse norme di legge (tra le quali vanno segnalate le clausole generali estensive della responsabilità, quali esemplificativamente l'art. 56 c.p., l'art. 46 co. 2 c.p., l'art. 48 c.p., l'art. 54 co. 3 c.p., nonché, per il rilievo che assume nel caso di specie, l'art. 110 c.p.).

Il ricordato requisito di completezza della fattispecie, rispetto alla quale la gravità indiziaria deve assumere un elevato valore probante, non è incompatibile con una pluralità di ricostruzioni alternative del concatenarsi degli eventi, atteso il carattere sommario dell'imputazione in questa prima fase cautelare, potendo bastare che il ventaglio delle ipotesi con le quali si assume la commissione del reato contempli una serie anche indefinita di

possibilità, le quali tutte, però, conducano alla realizzazione in tutti i suoi elementi essenziali della fattispecie ipotizzata da parte del soggetto nei cui confronti si applica la misura. Tuttavia, i “gravi indizi di colpevolezza” non possono riguardare alcuni soltanto tra gli elementi costitutivi del reato, ancorché genericamente indicati. Né tale carenza può essere surrogata da una maggiore efficacia dimostrativa relativamente ad alcuni segmenti della fattispecie (nel nostro caso, come in parte si è detto, è certa la morte della vittima, altamente probabile la causa e lo strumento che l’ha prodotta ed altrettanto certa è la presenza del Guede sul luogo del delitto), se restano sforniti di ogni dimostrazione altri aspetti che pure sono indispensabili per la sussistenza del fatto penalmente rilevante nella sua interezza, la cui mancata dimostrazione renderebbe lecito il fatto ipotizzato (o, nel nostro caso, integrante al massimo la diversa ipotesi delittuosa di cui all’art. 593 co. 1, 2 e 3 c.p., per la quale non è prevista la possibilità di irrogazione di una misura cautelare personale).

Ora, nel caso di specie, il fatto contestato – vogliamo ricordare – è costituito da un omicidio posto in essere da più persone in concorso tra loro.

Nell’ipotesi di concorso di persone del reato non può che accogliersi la predominante impostazione giurisprudenziale, suffragata dalla più attenta dottrina e dallo stesso tenore letterale della normativa di riferimento (l’art. 110 c.p. parla di persone che concorrono nel “medesimo” reato), secondo cui il reato concorsuale, qualificato come una fattispecie plurisoggettiva eventuale, è ancorato ad una concezione unitaria, in base alla quale l’unico

reato con pluralità di agenti è considerato proprio di ciascuno e di tutti i compartecipi, perché è il risultato della loro comune cooperazione materiale e morale.

Orbene, anche ammesso che il Tribunale abbia correttamente valutato la portata e l'estensione dell'istituto del concorso di persone di reato, non può certo dirsi che abbia sufficientemente e coerentemente assolto il dovere motivazionale relativo alla sussistenza dei gravi indizi dai quali desumere la colpevolezza dell'indagato Guede.

Quello che sembra pacifico ed incontrovertibile è che un provvedimento giurisdizionale cautelare limitativo della libertà personale nei confronti di un concorrente, che non è indicato come l'autore materiale del delitto, debba in primo luogo descrivere le condotte poste in essere da ogni singolo partecipante, per poi adeguatamente e convincentemente motivare sul quadro indiziario che le sorregge.

Non si nega, ovviamente, che l'indicazione della condotta, materiale o agevolatrice che sia, possa avere – soprattutto in questa fase preliminare – contenuti fluidi e generici.

Non si può ammettere, però, che l'analisi della condotta considerata per ogni singolo indagato venga valutata a prescindere dal contributo degli altri e ciò proprio in considerazione della ricordata natura unitaria del reato concorsuale.

Questo soprattutto perché nei confronti di altre persone coindagate sussistono non solo indizi che dimostrano con elevata probabilità la loro

NG

presenza sul luogo del delitto, ma anche un contatto con un'arma impropria che verosimilmente può essere stata impiegata per il medesimo.

Non può nemmeno escludersi, stando alla versione resa dal Guede, che gli assassini siano stati "altri", per quanto tale ipotesi richiederebbe una maggiore combinazione di elementi, che in questa sede appare ridondante e superfluo elencare.

In tale contesto, l'Ordinanza impugnata passa in rassegna gli elementi di carico nei confronti delle persone attualmente sottoposte a misura (e velatamente quella del Lumumba), omettendo però in maniera radicale di stabilire quel collegamento materiale, funzionale o anche solo psicologico che pure è imprescindibile in ogni fattispecie di reato concorsuale. L'analisi delle singole posizioni, invece, sembra del tutto scollegata tra loro. E se tale carenza potrebbe non essere decisiva quanto alle posizioni di Sollecito e della Knox, in virtù del collegamento implicitamente presupposto dalla loro frequentazione, altrettanto non può presupporci relativamente alla posizione del Guede, con la conseguente necessità di argomentare sul perché persone che prima di questo fatto non si conoscevano (o si conoscevano superficialmente, stando alle dichiarazioni riportate della Knox riportate a pag. 12 dell'Ordinanza impugnata) abbiano deciso improvvisamente (o, peggio, abbiano premeditato) di commettere un delitto, rispetto al quale la stessa Ordinanza impugnata ritiene ancora che non siano chiare le sequenze ideative (v. pag. 13).

MSA

Su questo punto l'Ordinanza che qui si impugna è del tutto sfornita di motivazione.

L'Ordinanza invece è molto chiara e convincente (pag. 11, 5° capoverso) nell'affermare *“una relazione diretta tra i soggetti in questione e la loro presenza nella casa nel contesto dell'aggressione mortale a Meredith”*.

Tale conclusione, però, avrebbe dovuto costituire il punto di partenza sul quale fondare, quanto meno a livello generale, la dimostrazione di un concreto apporto causale o psicologico arrecato dalle persone presenti alla realizzazione o agevolazione dell'evento.

Ora, tali aspetti sono indubbiamente consistenti per quanto riguarda le posizioni del Sollecito e della Knox, tenuto conto del fatto che per queste due persone gli indizi non dimostrano soltanto il collegamento tra una persona ed un luogo (quello del delitto), ma anche quello con lo strumento verosimilmente usato per il delitto.

Al contrario, per la posizione di Guede, tale collegamento è del tutto assente. Non è stato dimostrato nessun fatto da cui desumere la partecipazione attiva del Guede, come pure non vi è alcuna dichiarazione (di persone informate sui fatti, di coindagati, ovvero dello stesso indagato, financo in quelle non utilizzabili) che lo affermi.

Ne consegue che l'insufficienza motivazionale, in quanto attiene alla struttura stessa del reato concorsuale ipotizzato, si traduce non già in una valutazione su elementi di ordine meramente fattuale, bensì in un vizio nella valutazione giuridica, attinente alla corretta definizione dei “gravi indizi di

132

colpevolezza” (qualificazione di ordine processuale) in riferimento alla regiudicanda, con conseguente erronea applicazione di un istituto di diritto sostanziale, quale il concorso di persone nel reato.

Sulla base di quanto sopra riportato, invece, gli indizi non fanno altro che dimostrare la mera presenza del Guede sul luogo del delitto, che costituisce invero una circostanza dallo stesso pacificamente ammessa anche quando ha reso dichiarazioni non utilizzabili *contra se*, ma del tutto insufficiente a costituire nei confronti dello stesso il fondamento per una responsabilità concorsuale.

Non siamo di fronte ad elementi sufficienti per addivenire ad una sentenza di condanna.

Ostativo, sul piano giurisprudenziale, è l’indirizzo espresso da Cass. Sez. I, 5 maggio 1986, secondo cui *“In tema di concorso di persone nel reato, si può parlare di azione unica posta a carico di tutti i concorrenti solo se l’azione compiuta da ciascuno rientri anche in senso lato nell’attuazione dell’impresa concordata. Ne consegue che la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso allorché l’agente-correo abbia la coscienza e la volontà dell’evento cagionato da altro o altri coimputati ed abbia in qualche modo partecipato all’azione o comunque facilitato l’esecuzione della stessa”*.

È appena il caso di osservare che tale indirizzo non è affatto contraddetto da quelle massime che contengono una valutazione di sufficienza di detto elemento, come, ad esempio, Cass., sez. I, 11 ottobre 2000, n. 12089, così

133

Cass., sez. I, 11 marzo 1997, n. 4805; negli stessi termini Cass., sez. VI, 4 dicembre 1996, n. 1108, giacché nei precedenti considerati, come in tutti gli altri, si richiede sempre un elemento ulteriore costituito a vario titolo dalla manifestazione della propria adesione alla realizzazione del reato, ovvero al conferimento all'autore di un maggior senso di sicurezza.

La sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, potendo assumere un valore del tipo di quello sopra evidenziato, ovvero mantenersi in termini di mera passività o connivenza, insufficienti per l'attribuibilità del fatto al soggetto stesso.

Su questo punto non vi è alcuna traccia di motivazione nell'Ordinanza che qui si impugna.

Il reato concorsuale attribuito al Guede, pertanto, proprio per questa carenza, è del tutto sfornito di indizi idonei a dimostrarlo, se non con un'erronea applicazione della norma di cui all'art. 110 c.p., derivante dalla sua interpretazione che gli attribuisce l'inaccettabile significato di farvi confluire l'estensione della responsabilità delle persone che siano state solamente presenti nel luogo ed al momento in cui un reato è stato commesso.

* * * * *

Motivo 2)

Il Tribunale, oltre a dilungarsi sulla dimostrazione della presenza del Guede sul luogo del delitto, sembra evidenziare altri elementi ai quali poter attribuire la natura di indizio.

134

Si tratta in realtà, di indizi apparenti ed in nessun caso forniti del requisito della gravità richiesto dall'art. 273 c.p.p.

Il concetto di "indizio", rilevante per la sussistenza dei presupposti applicativi delle misure cautelari, è quello che fa riferimento ad ogni elemento probatorio, di qualunque natura, tale da assumere efficacia dimostrativa in ordine ad un determinato fatto (il termine indizio non è pertanto necessariamente in contrapposizione alla prova diretta).

In tale contesto, tuttavia, laddove nel caso specifico vengono evidenziate delle prove critiche indirette, gli indizi non possono che rivestire gli stessi caratteri di cui all'art. 192 co. 2 c.p.p., con la sola differenza che, per la prova di un fatto ai fini dibattimentali, si deve raggiungere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, mentre ai fini cautelari è sufficiente l'efficacia dimostrativa in termini di elevata probabilità.

In tal senso può inquadrarsi la problematica relativa alla valutazione dell'alibi infondato.

L'Ordinanza impugnata, infatti, si sofferma ampiamente sull'inattendibilità della versione resa dall'indagato.

Non sfugge a questa difesa l'insegnamento di codesta Eccellentissima Corte sul valore da attribuire all'alibi falso, espresso, da ultimo, da Cass., II, 15.12.2005, n. 5060, secondo cui *"l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo, in applicazione della regola dell'art.*

192 c.p.p., a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correttezza, ai sensi del comma 3 dell'art. 192 c.p.p.”.

Non sfugge nemmeno, però, che nel caso considerato dalla riferita massima, che può essere confermato dalla lettura per esteso della relativa sentenza, la fonte di prova, di cui si ricerca l'attendibilità è costituita da una dichiarazione altrui (prova dichiarativa), la quale, in caso di valutazione affermativa circa la sua credibilità, contiene da sola tutti gli elementi sufficienti per attribuire la responsabilità. In questo caso, pertanto, la menzogna è un comportamento processuale dal quale è lecito far discendere l'atteggiamento di chi vuole sottrarsi all'accertamento della verità, proprio perché la verità è quella rappresentata da altri e ben può assumere il valore di indizio (prova critica).

Nel nostro caso, dunque, se vi fossero in atti elementi da cui desumere la partecipazione attiva e non meramente passiva del Guede, potremmo in punto di diritto riconoscere valore autoindiziario alle dichiarazioni rese dallo stesso. Tuttavia, proprio ricordando la mancanza di fonti che conducano all'attribuzione dei suoi confronti della specifica responsabilità concorsuale, tutte le argomentazioni che potrebbero far scaturire dall'eventuale menzogna del Guede un siffatto valore, sono anche utilizzabili come espressione di paura per il fatto di poter essere ingiustamente accusato di un delitto di cui egli sa essere innocente (che dal suo punto di vista potrebbe

136

immaginare il perpetrarsi di soprusi in suo danno a suo danno, ovvero possibili accuse calunniose, che peraltro successivamente ben potrebbero essere state rivolte all'indagato Lumumba), ovvero per coprire il suo maldestro conseguente tentativo di fuga, ovvero ancora per la paura di subire ritorsioni fisiche da parte di chi, in sua presenza, ha posto in essere un crimine talmente efferato da poter ragionevolmente incutere un elevatissimo timore, soprattutto ad un soggetto come il Guede, che, per età, nazionalità e posizione sociale, non potrebbe non ancora aver acquisito una sicura autostima in merito alla propria posizione sociale nel territorio italiano e nella società di appartenenza.

Nemmeno può disconoscersi che alcune imprecisioni, soprattutto rispetto ad aspetti marginali e temporali, possano essere state rese per difetto di memoria, che ben potrebbe risentire dell'incapacità di fissare nella mente nella corretta dimensione episodi avvenuti in momenti di estrema concitazione.

Non si può negare, allora, che le diverse prospettazioni delle cause per le quali il Guede potrebbe non aver detto la verità, per nulla prese in esame nella motivazione dell'Ordinanza impugnata, facciano venir meno se non altro il requisito della "gravità" di un eventuale indizio derivante dall'alibi infondato.

Un indizio, infatti, può definirsi grave soltanto quanto assume un'efficacia dimostrativa tale da condurre con precisione al fatto da dimostrare.

137

Laddove tale indizio consista in una prova critica, il risultato mediante il quale si perviene alla rappresentazione del fatto da dimostrare prevede necessariamente un duplice passaggio costituito dalla indicazione di una massima d'esperienza, cui si presta ad essere ricondotto il caso, per poi procedere ad un'inferenza logica.

In altri termini, nel caso di specie, si dovrebbe fare un ragionamento del genere: accertato che il Guede ha reso dichiarazioni non veritiere (prova critica) e tenuto conto che chi mente normalmente ha qualcosa da nascondere (massima d'esperienza), questo qualcosa "potrebbe" essere la sua responsabilità penale. Il condizionale usato sta ad evidenziare la valenza indiziaria, che, per fondare la responsabilità in giudizio e gli indizi di cui all'art. 273 c.p.p. in fase cautelare deve assumere nel primo caso i requisiti della gravità, precisione e concordanza, mentre nel secondo deve possedere almeno quelli della gravità (sempre considerando che l'art. 273 parla di "indizi" al plurale).

Quanto maggiore è il livello di inferenza tra la prova critica (in questo caso: dichiarazioni non veritiere) secondo la massima d'esperienza (in questo caso: desiderio di nascondere la verità) ed il fatto da dimostrare, tanto più è grave il valore dell'indizio. Se invece la prova critica si presta ad una pluralità di interpretazioni sul significato che esse assumono circa la prova del diverso fatto da dimostrare, per la possibilità, parimenti razionale, di trovare criteri inferenziali alternativi rispetto a diversi fatti, è evidente che il

138

valore dell'indizio risulta molto meno gravi, sino a costituire il fondamento di una semplice ipotesi.

Non crediamo possa poi ritenersi indizio grave quello relativo al ritrovamento dei cellulari vicino all'abitazione del Guede.

Tale indizio se deve dimostrare la presenza del Guede sul luogo del delitto non è necessario, essendo la stessa ampiamente dimostrata dalle sue stesse ammissioni e da altre fonti.

Se invece deve dimostrare il suo effettivo coinvolgimento nella vicenda (cosa che non traspare dalla lettura dell'Ordinanza), il ragionamento da seguire sarebbe più o meno questo. Il Guede, non avendo soltanto paura per la sua incolumità ma anche per il fatto di poter essere giustamente raggiunto e arrestato per un delitto effettivamente commesso non soltanto si sarebbe preoccupato di fuggire, ma anche di impedire che la vittima potesse chiamare le forze dell'ordine ed indicarlo come colpevole del reato.

Tale ragionamento, tuttavia, si presta a delle obiezioni decisive che non consentono di ritenerlo "indizio grave" (ed in effetti il Tribunale non sembra attribuirgli tale attributo, limitandosi a parlare di un "maldestro tentativo di offrire spiegazione alle tracce di sé lasciate nel corso dell'attività delittuose", continuando a confondere la presenza sul luogo del delitto con la prova dell'attività concorsuale), ma gli forniscono un'efficacia meramente ipotetica.

La prima obiezione è sul piano logico. Infatti, ad attribuire un tale lucido intento al Guede non si capisce perché egli, sviluppando un tale ordine di

139

pensieri, non si sia poi preoccupato di eliminare le tracce biologiche ben presenti nel bagno.

La seconda obiezione è di ordine fattuale.

Nell'ordinanza si dà atto della poca distanza tra l'abitazione di Sollecito e del Guede (pag. 12 dell'Ordinanza). Quindi l'indizio, pure a superare le censure logiche sopra riportate, si presta almeno a dimostrare due fatti, uno dei quali (la riferibilità dell'occultamento del cellulare al coindagato Sollecito) potrebbe addirittura rafforzare la versione difensiva del Guede. In ogni caso, deve escludersi sotto questo profilo la gravità di tale unico indizio, proprio perché la stessa massima d'inferenza che sottende la prova della responsabilità del Guede (chi ha commesso un delitto tende ad occultare le prove) si presta con la stessa efficacia a dimostrare anche la responsabilità del Sollecito.

* * * * *

Motivo 3)

Sul punto della presunta violenza sessuale contestata, la motivazione dell'Ordinanza del Tribunale è del tutto carente e palesemente contraddittoria con il testo di un atto del procedimento che qui specificatamente si indica ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.: "Rilievi necroscopici sul cadavere di Kercher Meredith Susanne Cara del 7 novembre 2007 a firma del Consulente del P.M. Dott. Luca Lalli.

Si legge in tale atto: "...*OMISSIS* ... *L'esame obiettivo ginecologico eseguito con l'ausilio del Dott. Giorgio Epicoco in data 3 novembre 2007*

140

non permette di affermare con certezza se il soggetto abbia subito violenza sessuale propriamente detta ...” (pagina 49) e “... in definitiva, in attesa dei risultati degli esami sui prelievi effettuati e dell’esame istologico, non si può affermare con certezza l’avvenuta o tentata violenza sessuale... OMISSIS” (pagina 50).

Dalla lettura analitica di questi passi conclusivi della relazione del Consulente medico-legale del Pubblico Ministero, si evince l’assenza del presupposto oggettivo sul quale possa basarsi poi la motivazione dell’Ordinanza del Tribunale del Riesame sulla esistenza effettiva dell’ipotesi di reato di violenza sessuale.


Se pertanto è indimostrabile l’avvenuta violenza sessuale non si vede quale possa essere stata la sequenza ideativa che possa aver collegato persone diverse nella commissione di un crimine dove, allo stato, a carico dell’indagato Guede altro non vi è se non la sussistenza di gravi indizi circa la sua presenza sul luogo del delitto.

In relazione ai motivi sopra esposti si

CHIEDE

che l’Ecc.ma Corte di Cassazione Voglia,
annullare l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia impugnata con ogni eventuale conseguente provvedimento.

Perugia, 10 gennaio 2008.

Avv. Valter Biscotti


TRIBUNALE DI PERUGIA

Depositato in Cancelleria oggi 11/01/2008
dall’Avv. Valter Biscotti di Perugia

CANCELLIERE CI
(Maurizio Bufali)
